

Prot.: 547919/RU

Roma, 2 settembre 2024

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, recante il “*Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*”;

VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, di recepimento della Direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la Direttiva 2001/37/CE;

VISTO l'articolo 39-ter, comma 2-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, secondo cui sono assimilati ai prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), del medesimo decreto, i prodotti da inalazione senza combustione costituiti esclusivamente, o parzialmente, da sostanze solide diverse dal tabacco;

VISTO l'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), nella parte in cui ha ridefinito l'importo dell'accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione nella misura pari, dal 1° gennaio 2024, al 38 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies, e alla equivalenza di consumo convenzionale, determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento prot. n. 104859/RU del 24/12/2014 del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti del tabacco senza combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore;

VISTA la determinazione direttoriale protocollo n. 61959/RU del 31 gennaio 2024, con la quale, tra l'altro, è stato rideterminato, per l'anno 2024, il “PMP-sigarette”, in 263,00 euro/chilogrammo convenzionale, da cui consegue che l'accisa gravante sul chilogrammo convenzionale di sigarette è pari a euro 159,49, corrispondente a euro 0,15949 per sigaretta convenzionale;

VISTE le istanze con le quali è stata chiesta, da un fabbricante e da un importatore, la registrazione, ai fini della commercializzazione, di 3 nuove marche di tabacchi da inalazione senza combustione;

VISTI gli esiti delle istruttorie condotte dall'Ufficio competente, in relazione alle istanze presentate;



AGENZIA
ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

CONSIDERATO che, in base alle procedure tecniche definite con la determinazione direttoriale prot. n. 104859/RU del 24 dicembre 2014, è stato stabilito, per i prodotti di cui si chiede la registrazione, il tempo medio necessario per il consumo;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa di settore, si riserva comunque di svolgere, successivamente alla registrazione, ulteriori attività di controllo e di monitoraggio dei prodotti del tabacco e dei prodotti a essi assimilati commercializzati per il tramite della rete di vendita ufficiale;

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA

ARTICOLO 1

1. Per i prodotti di cui all'allegata tabella A, ai sensi degli articoli 39-*ter*, comma 2-*bis*, e 39-*terdecies*, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è stabilito il prezzo di vendita al pubblico e definito l'importo dell'accisa gravante, sulla base dell'esito delle analisi effettuate.

ARTICOLO 2

1. I prezzi e le imposte gravanti sui prodotti del tabacco da inalazione senza combustione e sui prodotti a essi assimilati sono aggiornati ai sensi di quanto disposto all'articolo 1 della presente determinazione e pubblicati sul sito *internet* dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

oooooooooooooooo

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Cons. Roberto Alesse

ALLEGATO
TABELLA A

Marca	Tempo di consumo (sec)	Rapporto di equivalenza (t _{HTP} /t _{SIG})	Importo equivalent e accisa/1 pezzo (€)	Conf.ne da n. pezzi	Aggio per 1000 pezzi (€)	IVA per 1000 pezzi (€)	Accisa per 1000 pezzi (€)	Accisa a pezzo (€)	Accisa a conf.ne (€)	Prezzo di vendita al pubblico per 1000 pezzi (€)	Prezzo di vendita al pubblico a conf.ne (€)
MARSKISS YELLOW	276,20	0,79070	0,12611	20	20,00	36,07	47,92	0,04792	0,9584	200,00	4,00
MARSKISS AMBER	276,90	0,79271	0,12643	20	20,00	36,07	48,04	0,04804	0,9608	200,00	4,00
LUCKY STRIKE RUBY	238,60	0,68306	0,10894	20	17,50	31,56	41,40	0,04140	0,8280	175,00	3,50

Legenda:

- Il tempo di consumo è la risultante dalle prove di aspirazione effettuate dal Laboratorio Fumo di ADM;
- Il rapporto di equivalenza è dato dal quoziente del tempo di consumo (in secondi) dei tabacchi da inalazione fratto il tempo medio di consumo fissato in 349,31 (in secondi), in base al provvedimento direttoriale del 24/12/2014;
- L'importo equivalente accisa/1 pezzo è dato dal rapporto di equivalenza moltiplicato per il coefficiente di 0,15949, pari all'accisa gravante su una sigaretta convenzionale;
- L'accisa a pezzo è calcolata applicando l'aliquota fiscale del 38% all'importo equivalente dell'accisa/1 pezzo;
- IVA e aggio sono calcolati in base alle aliquote vigenti di cui agli articoli 39-sexies e 39-septies del decreto legislativo n. 504/1995 e del d.p.r. n. 633/1972.